



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MAURO DI MARZIO	Presidente
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
GUIDO ROMANO	Consigliere rel.

MARCHI E
BREVETTI

C.C.: 26/05/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4195/2025 r.g. proposto da

Massimo Bianconi, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Zaina,
ricorrente;

nei confronti di

Valentino s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Canu e Luciana Porcelli,

controricorrente;

nonché nei confronti di

Domus 83 s.r.l.
Carlo Fiorini titolare della ditta Calzature Fiorini,

intimati;

avverso la sentenza n. 7946/2024 resa in data 16 dicembre 2024 dalla Corte di Appello di Roma



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dal Consigliere relatore, Guido Romano.

FATTI DI CAUSA

1. — Con ricorso cautelare per sequestro e inibitoria, la Valentino S.p.a. chiedeva al Tribunale di Roma: - il sequestro di tutte le calzature modello Flora prodotte dalla ditta individuale Massimo Bianconi (con marchio Max Bianco), nonché del relativo materiale di confezionamento promozionale e pubblicitario, in quanto frutto di illecita imitazione servile del modello di calzature denominato *Slingback375* della linea *Rockstud*, prodotte dalla *maison* Valentino; - il sequestro delle scritture contabili relative alla produzione di detto modello; - l'inibitoria di ogni ulteriore attività di produzione, importazione, esportazione, commercializzazione delle calzature modello Flora, compresa la promozione e vendita anche tramite siti web, con fissazione di una penale per ogni violazione ed inosservanza della predetta inibitoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131, comma 2, cpi e 614-*bis* c.p.c.; - la pubblicazione della emananda ordinanza sui maggiori quotidiani nazionali e favore delle spese.

Accolto il ricorso cautelare, con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2014, la Valentino s.p.a. conveniva in giudizio Massimo Bianconi, il rivenditore Domus 83 s.r.l. e Calzature Fiorini chiedendo al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare la violazione dei propri diritti di proprietà industriale non titolati e il compimento di atti di concorrenza sleale ai propri danni, con conseguente condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione e responsabilità, al risarcimento dei danni subiti per effetto delle condotte contestate, oltre alle pronunce di inibitoria in via definitiva, distruzione e pubblicazione della sentenza; il tutto anche a conferma dei provvedimenti resi in sede cautelare nei confronti del Bianconi.

Con sentenza n. 16821/2021, il Tribunale di Roma: (i) respingeva la domanda di contraffazione del marchio di forma di fatto di cui al sandalo Valentino e le relative domande risarcitorie e accessorie; (ii) accoglieva la domanda di accertamento di concorrenza sleale, *sub specie* di imitazione servile



del sandalo Valentino, posta in essere da Bianconi e Domus attraverso la commercializzazione delle calzature modelli "Flora", "Flor", "Flor2" e "Pextra"; (iii) accoglieva la domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale, limitatamente al danno emergente e, per l'effetto, condannava il Sig. Bianconi a corrispondere la somma di € 16.900,04 e Domus la somma di € 2.525,29, oltre accessori di legge; (iv) revocava l'ordinanza cautelare del 15-16.10.2015 del Tribunale di Roma nei confronti di Massimo Bianconi; (v) condannava Massimo Bianconi a rifondere a Valentino le spese di lite della fase cautelare, quantificate in € 2.000 per compensi, oltre esborsi, IVA e CPA; (vi) compensava le spese del giudizio di primo grado.

Proponeva appello la Valentino s.p.a. lamentando: a) l'erroneità della pronuncia di rigetto dell'accertamento della violazione dei propri diritti sul marchio di forma di fatto e relativa domanda di pubblicazione; b) per la parte economica, l'erroneità della pronuncia sulla liquidazione dei danni conseguenti all'accertato illecito concorrenziale, a titolo di lucro cessante o in subordine di equità, nonché sulle spese, con in particolare alla liquidazione dei compensi della fase cautelare.

Con riferimento al primo profilo, la Corte di appello evidenziava la contraddittorietà della sentenza di primo grado: *«nel senso che se effettivamente da una parte si afferma la mancanza di elementi distintivi ai fini della capacità distintiva in grado di far attribuire all'utente la paternità del sandalo alla Valentino, dall'altra si afferma viceversa la sussistenza proprio di quegli elementi distintivi al punto da far ritenere la sussistenza di una imitazione servile dei sandali prodotti e commercializzati dal Bianconi rispetto a quello della appellante, sì da creare una confusione circa la appartenenza del prodotto. Delle due l'una dunque: o gli elementi distintivi sussistono e allora deve ritenersi in astratto applicabile la disciplina del C.P.I. con la relativa tutela accordabile al c.d. "marchio di forma", oppure sarebbe da escludersi anche la applicabilità della disciplina della concorrenza sleale per "imitazione servile", riconosciuta invece dal Tribunale»*.

Valutata la contraddittorietà della sentenza di primo grado, la Corte ha proceduto alla verifica dell'esistenza di elementi distintivi caratterizzanti il



marchio di "forma di fatto". Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: *«ritiene il Collegio, che dalla verifica della documentazione prodotta e, in particolare, dal confronto tra il sandalo prodotto dalla Valentino s.p.a. e quelli realizzati e messi in commercio dal Bianconi e venduti anche dalla Domus 83 s.r.l., emerge in modo inequivocabile una assoluta somiglianza sia in considerazione della forma delle calzature, sia delle combinazioni cromatiche, sia delle borchie piramidali metalliche e le sottili strisce di pellame di colore che contrasta con il colore della tomaia. Tutto ciò costituisce certamente una serie di elementi caratterizzanti il prodotto realizzato dalla Valentino s.p.a. Detti elementi sono stati riprodotti nelle calzature del Bianconi, modello "Flora", così come negli altri diversamente denominati come "Flor", "Flor 2" e "Pextra", che si differenziano solo per minimi dettagli non facilmente riconoscibili ad occhio nudo da parte di consumatori non particolarmente esperti del settore. A nulla rileva che ancora una volta il Bianconi abbia dichiarato di non accettare il contraddittorio in relazione a tali ultimi modelli in quanto non oggetto del procedimento cautelare, essendo stata invero proposta una domanda attorea che era estesa non solo al modello "Flora", ma anche a tutti gli altri che per elementi distintivi potevano portare a creare confusione negli utenti in ordine alla provenienza delle calzature da una specifica casa produttrice, ovvero la Valentino s.p.a. Va, a tal fine, considerato anche come risulti incontestato e provato che era certamente continuativa la pubblicità dedicata dalla casa madre attrice alle calzature anche attraverso le maggiori riviste di moda e non, la corposa attività economica in tema di investimenti da parte della società, la rilevanza quantitativa del prodotto commercializzato in un vasto territorio sia nazionale che extra nazionale. Dunque, ritiene la Corte che effettivamente dovesse riconoscersi nel caso di specie la giusta tutela del marchio di forma di fatto, tale dovendosi ritenere il prodotto oggetto del presente giudizio, ai sensi del C.P.I. In parte qua, dunque, l'appello è meritevole di accoglimento. Ne consegue che esso deve essere accolto anche con riferimento alla ulteriore domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 126 C.P.I.».*

La Corte territoriale, al contrario, rigettava l'appello nella parte in cui la Valentino s.p.a. si doleva della erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto il danno da lucro cessante in relazione alla



accertata e dichiarata commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c., nonché nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda di pubblicazione della sentenza.

Infine, la Corte di appello accoglieva il motivo di appello relativo alle spese legali liquidate relativamente al giudizio cautelare svolto *ante causam*.

2. — Il Sig. Massimo Bianconi propone, quindi, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la Valentino s.p.a. la quale ha depositato anche memoria.

Rimangono intimati la Domus 83 s.r.l. ed il Sig. Carlo Fiorini titolare della ditta Calzature Fiorini.

3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 21 maggio 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 115 e 116 c.p.c., 1 e 2 CPI, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché errata valutazione delle prove, nella parte in cui il giudice dell'appello ha riconosciuto la tutela del marchio di forma di fatto ai sensi del CPI al sandalo della Valentino Spa per errata ed apparente motivazione e per errata valutazione delle prove. Error in iudicando ed error in procedendo*».

In particolare, secondo il Sig. Massimo Bianconi, la Corte di appello avrebbe dichiarato «*la contraffazione del marchio di fatto di forma del sandalo Slingback 375 della Valentino Spa da parte dell'impresa Massimo Bianconi con il modello di calzature Flora, Flor, Flor2 e Pextra, senza adeguata motivazione e senza corretta applicazione del principio dell'onere della prova e del prudente apprezzamento delle prove stesse*» e ciò in quanto le motivazioni risulterebbero «*carenti, insufficienti e contraddittorie in quanto non descrivono il processo cognitivo attraverso cui la corte è passata dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione fiale costitutiva del giudizio*» con «*totale obliterazione di*



elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione». La sentenza, inoltre, indicherebbe *«in maniera generica»* gli *«elementi caratterizzanti»* del sandalo Valentino individuati dalla Corte di merito e non si evincerebbe *«il processo logico che ha portato il Giudice a definirli tali»*, né *«su quali prove avrebbe basato la sua decisione»*. In particolare, da un lato, la Corte di appello di Roma nulla avrebbe precisato in relazione ai citati *«elementi caratterizzanti»* e, dall'altro, non avrebbe spiegato in cosa il sandalo della Valentino risulterebbe idoneo ad identificare il prodotto come differente da quelli di qualsiasi altra casa di moda produttrice di calzature agli occhi del pubblico dei consumatori.

Il motivo è infondato.

La censura in esame, laddove lamenta una pretesa apparenza di motivazione sulle corrispondenti questioni come decise dalla corte distrettuale, mostra di non tenere in alcun conto che, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo già precedentemente richiamato, ha ormai ridotto al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (cfr., Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830 - 01 e, di recente, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01; Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01) o di sua «contraddittorietà».

Un simile vizio - da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva - è, nella specie, insussistente, in quanto la Corte ha espressamente motivato sul punto indicato nel motivo di ricorso. E, invero, la Corte di merito così motivato il proprio



convincimento: «dalla verifica della documentazione prodotta e, in particolare, dal confronto tra il sandalo prodotto dalla Valentino s.p.a. e quelli realizzati e messi in commercio dal Bianconi e venduti anche dalla Domus 83 s.r.l., emerge in modo inequivocabile una assoluta somiglianza sia in considerazione della forma delle calzature, sia delle combinazioni cromatiche, sia delle borchie piramidali metalliche e le sottili strisce di pellame di colore che contrasta con il colore della tomaia. Tutto ciò costituisce certamente una serie di elementi caratterizzanti il prodotto realizzato dalla Valentino S.p.a.. Detti elementi sono stati riprodotti nelle calzature del Bianconi, modello "Flora", così come negli altri diversamente denominati come "Flor", "Flor 2" e "Pextra", che si differenziano solo per minimi dettagli non facilmente riconoscibili ad occhio nudo da parte di consumatori non particolarmente esperti del settore (...) Va, a tal fine, considerato anche come risulti incontestato e provato che era certamente continuativa la pubblicità dedicata dalla casa madre attrice alle calzature anche attraverso le maggiori riviste di moda e non, la corposa attività economica in tema di investimenti da parte della società, la rilevanza quantitativa del prodotto commercializzato in un vasto territorio sia nazionale che extra nazionale. Dunque, ritiene la Corte che effettivamente dovesse riconoscersi nel caso di specie la giusta tutela del marchio di forma di fatto, tale dovendosi ritenere il prodotto oggetto del presente giudizio, ai sensi del C.P.I.».

D'altra parte, giova anche ricordare che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. (Cass. Sez. 5, 29/12/2020, n. 29730, Rv. 660157 - 01).



Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento attraverso il confronto tra tali prodotti dandone atto in motivazione, con la conseguenza che non può certo dirsi che la sentenza sia priva di motivazione.

Al contrario appare del tutto evidente come, attraverso il lamentato vizio di motivazione, la parte tenda ad una sostanziale rivalutazione dell'accertamento compiuto dal giudice del merito. Tuttavia, come è noto, il giudizio di legittimità, come si è già detto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024); iii) come puntualizzato da Cass. n. 8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «Il compito di questa Corte, [...], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».



2. — Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: *«violazione e falsa applicazione dell'art. 126 cpi, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cpc, nella parte in cui il giudice dell'appello ha disposto la pubblicazione dell'epigrafe e del dispositivo della sentenza impugnata sui quotidiani nazionali a spese e cura dell'impresa Massimo Bianconi, per difetto di tutela del marchio di fatto di forma per carente motivazione, susseguente al primo motivo di impugnazione; nonché in ogni caso per mancata valutazione circa la tenuità dei fatti ed omessa, errata e contraddittoria motivazione sul punto»*.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia errato nell'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna dell'appello prevista dall'art. 126 cpi.

Il motivo è inammissibile, essendo quello previsto dall'art. 126 cpi un potere discrezionale, quindi, non sindacabile in cassazione. Infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, 07/04/2022, n. 11362, Rv. 664575 - 01; tale principio è presente anche nella giurisprudenza di merito, cfr., sul punto, Corte appello Venezia Sez. spec. Impresa, 2/04/2021, n. 904 secondo la quale l'ordine di pubblicazione della sentenza che accerta la violazione del diritto esclusivo su un modello o disegno registrato, nonché le modalità con le quali esso deve essere eseguito, costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso).

Ovviamente, come non può essere sindacata in cassazione la mancata adozione della pubblicazione, altrettanto deve dirsi con riferimento alla adozione



del provvedimento da parte del giudice del merito che, come detto, resta insindacabile nel giudizio di legittimità.

3. — Il terzo motivo di appello è così rubricato: *«violazione e falsa applicazione dei parametri forensi di cui al dm 55/2014, artt. 5 e 6 e dell'art. 92 cpc, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cpc, nella parte in cui il giudice dell'appello ha aumentato la liquidazione delle spese processuali per la fase cautelare da € 2000,00 ad € 6.749,00. Errata determinazione del valore del giudizio cautelare ed errata liquidazione delle relative spese processuali in relazione al disputatum anziché al decism. In ogni caso, mancata applicazione della compensazione al 50% anche delle spese liquidate per il giudizio cautelare, come per quelle dell'appello»*.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di merito chiamata a decidere sull'erroneità della liquidazione delle competenze del giudizio cautelare, abbia fatto errata applicazione dei parametri forensi di cui al DM 55/2014 in relazione alla errata determinazione del valore della controversia ed in ragione della mancata applicazione del principio correttivo di liquidazione in base al *decisum* anziché al *disputatum*. Sotto altro profilo, lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto procedere a compensare, nella misura del 50%, le spese del giudizio cautelare.

Il motivo, nella sua duplice articolazione, risulta inammissibile.

Con riferimento alla prima parte della censura, come osservato da parte controricorrente, non sussiste alcuna violazione dell'art. 92 c.p.c., né degli art. 5 e 6 del d.m. n. 55 del 2014 in ragione *«della mancata applicazione del principio correttivo di liquidazione in base al decism anziché al disputatum»*. Infatti, principio si applica soltanto *«nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni»* quale certamente non è il caso di specie, trattandosi di procedimento cautelare. E, infatti, con un ragionamento che non si presta ad alcuna censura, la Corte ha affermato che *«il valore della causa era indeterminato avendo ad oggetto una inibitoria per cui, in considerazione della attività svolta al tribunale applicando il valore medio e le tariffe applicabili ratione temporis (anno di iscrizione al ruolo 2014), la somma da ritenersi congrua era quella diversa (rispetto a quella determinata in primo grado, n.d.r.) di € 6.749,00»*.



In questa prospettiva, appare corretta la condanna del Sig. Massimo Bianconi alla refusione delle spese di lite nella predetta somma per la fase cautelare, tenuto conto del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. che risulta applicabile ai procedimenti cautelari.

Altrettanto inammissibile è la doglianza relativa alla mancata compensazione, nella misura del 50%, delle spese del giudizio cautelare.

E, infatti, questa Corte ha più volte evidenziato che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. (Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592, Rv. 646611 - 01; Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14459, Rv. 661569 - 01).

4. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso per cassazione proposto deve essere, dunque, rigettato con condanna di parte ricorrente alla refusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

Va, peraltro, evidenziato come nessuna decisione deve prendere il Collegio in ordine alla liquidazione del compenso spettante al difensore del Sig. Massimo Bianconi, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Infatti, la Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bis del medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - che nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. Sez. 1, 16/06/2020, n. 11677, Rv. 657953 - 01).



Nessuna decisione sulle spese si impone nei rapporti tra parte ricorrente, da una parte, e la Domus 83 s.r.l. ed il Sig. Carlo Fiorini titolare della ditta Calzature Fiorini, dall'altra, atteso che questi ultimi sono rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026

Il Presidente

Mauro Di Marzio

